

Ministero delle Imprese e del Made in Staly

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

DECRETO DIRETTORIALE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy";

Visto, in particolare, l'articolo 10 che, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e il sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale, con un'autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024:

Visto il comma 2, del citato articolo 10, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto ad individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 dicembre 2024 di attuazione dell'articolo 10, comma 2, della *legge* 206/2023 e di cui al comunicato pubblicato in GURI n. 36 del 13 febbraio 2025;

Visto il comma 3, del citato articolo 10, secondo il quale agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, pubblicata in GURI n. 305 del 31 dicembre 2024, che all'articolo 1, comma 462, incrementa l'autorizzazione di spesa suddetta di euro 2,5 milioni per il 2025, di 7,5 milioni per il 2026 e di 5,5 milioni per il 2027, al fine



di promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. Alla compensazione di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della legge di bilancio predetta.

Visto il comma 4, del citato articolo 10, a norma del quale le misure di sostegno individuate nel medesimo articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all'allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5 *bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità*, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 *bis* del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 18 *ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero delle imprese e del made in Italy relativamente alle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema



produttivo nazionale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerati il valore e la rilevanza strategica dei settori produttivi tessile e conciario italiani nel panorama economico-produttivo sia nazionale che europeo, nonché l'elevato livello di competitività osservabile in termini di occupazione e di valore fatturato;

Considerata la struttura dimensionale dei settori produttivi tessile e conciario italiani, composti per la prevalenza da micro e piccole imprese ed il potenziale ad esse sotteso;

Ritenuto, pertanto, fondamentale il potenziamento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime naturali nell'industria tessile nazionale, con riferimento al fabbisogno complessivo del settore, nonché il sostegno agli investimenti nelle attività produttive della filiera svolte sul territorio nazionale, mediante l'utilizzo di fibre tessili naturali o provenienti da processi di riciclo;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del *decreto del 10 dicembre 2024*, con provvedimento a firma del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "certificazione di sostenibilità": sistema di certificazione ambientale volontario che certifica la sostenibilità ambientale di un prodotto (bene o servizio) o di un processo, valutandone aspetti, impatti e/o prestazioni ambientali, sulla base della normativa nazionale ed europea o di una norma tecnica/standard internazionale o nazionale o altro schema accreditato rilasciato da Ente pubblico;
 - b) "Carta di Identità Elettronica": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
 - c) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale);
 - d) "Decreto 10 dicembre 2024": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e di cui al comunicato pubblicato in GURI n. 36 del 13 febbraio 2025.
 - e) "Ministero": il Ministero delle Imprese e del made in Italy;



- f) "sede operativa": la sede dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese.
- g) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia;
- h) "SPID": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 2.

(Finalità dell'intervento, ambito di applicazione e dotazione finanziaria)

- 1. Il presente provvedimento, definisce, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto 10 dicembre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto 10 dicembre 2024, finalizzato a sostenere e promuovere, sull'intero territorio nazionale, gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 10 dicembre 2024 e a seguito del successivo incremento delle risorse operato dall'articolo 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento, sono destinate risorse complessive, pari ad euro 30.042.500,00 (trentamilioniquarantaduemilacinquecento/00), di cui euro 19.875.833,00 (diciannovemilioniottocentosettancinquemilaottocentotrentatre/00) destinati concessione di contributi а fondo perduto ed euro 10.116.667,00 (diecimilionicentosedicimilaseicentosessantasette/00) per la concessione di finanziamenti agevolati.
- 3. La dotazione di cui al comma 2, è da considerarsi al netto degli oneri di gestione, di cui all'articolo 4, comma 2, del *decreto 10 dicembre 2024*. A tali oneri si provvede a valere sulla quota parte delle risorse finanziarie destinate ai contributi a fondo perduto.

Art. 3.

(Ripartizione delle risorse e programmi oggetto di intervento)

- 1. Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una delle linee di intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) del decreto 10 dicembre 2024.
- 2. Alla linea di intervento di cui alla lettera a), comma 1, del decreto 10 dicembre 2024 sono destinate risorse, pari a euro 14.019.833,00 (quattordicimilionidicianno-vemilaottocentotrentatre/00), così ripartite:
 - a) euro 10.014.167,00 per le micro e piccole imprese;



- b) euro 4.005.666,00 per le medie imprese.
- 3. Alla linea di intervento di cui alla lettera b), comma 1, del decreto 10 dicembre 2024 sono destinate risorse, pari a euro 16.022.667,00 (sedicimilioniventiduemilaseicentosessantasette/00) così ripartite:
 - a) euro 12.017.000,00 per le micro e piccole imprese;
 - b) euro 4.005.667,00 per le medie imprese.
- 4. Le eventuali risorse residue saranno proporzionalmente ripartite sulle linee di intervento che hanno esaurito le risorse a fronte di domande non agevolate.
- 5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 4, del *decreto 10 dicembre 2024*, dovranno:
 - a) essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 - b) essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione;
 - c) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 30.000,00 (*trentamila*) e classificabili come spese di investimento;
 - d) le spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale devono essere riconducibili a:
 - spese per il personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall'art. 7 comma 1 lettera a) del *decreto 10 dicembre 2024* nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - e) i beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:
 - a) operano nella filiera primaria di trasformazione di fibre tessili di origine naturale o provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle; ai fini del presente decreto rientrano nelle predette filiere le imprese che svolgono, presso la sede legale o unità locale localizzata nel territorio italiano, almeno una delle attività economiche identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
 - 1) 13: Industrie Tessili;
 - 2) 15.11: Preparazione e concia del cuoio;



- b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro;
- c) risultano qualificabili come micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria, non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) se società di capitali, abbiano depositato almeno due bilanci presso il Registro imprese della CCIAA competente;
- g) se società di persone, adottano un regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci redatti secondo i principi dell'articolo 2423 Codice Civile;
- h) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- i) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
- 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
 - a) i cui legali rappresentanti o amministratori sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto 10 dicembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025;



- 2. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa proponente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di Commercio. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- 3. Il *Soggetto gestore* provvede, in anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
- 4. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 9, comma 2, del *decreto 10 dicembre 2024*, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento, riconducibile ad una sola delle linee di intervento di cui all'articolo 6 comma 1, del *decreto 10 dicembre 2024*
- 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.

Art. 6.

(Criteri per la valutazione delle domande di agevolazione)

- 1. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) esame di merito;
 - b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.
- 2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lett. a), la valutazione del *Soggetto gestore* è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti e secondo i parametri specificati nell'Allegato n. 1 al *decreto 10 dicembre 2024* applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.
- 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lett. b), per le domande finanziabili secondo l'ordine definito in graduatoria, sulla base delle risorse disponibili e della relativa ripartizione per linee di intervento, il *Soggetto gestore* verifica la sussistenza dei requisiti come disciplinati dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del presente provvedimento.
- 4. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 1, lett. b), è condizione indispensabile per l'assegnazione definitiva dei punteggi e per l'inserimento nella graduatoria definitiva.



- 5. Nell'ambito delle attività di valutazione il *Soggetto gestore* verificherà, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese, come disciplinate all'articolo 7, del *decreto 10 dicembre 2024*.
- 6. Il Soggetto gestore può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dall'impresa proponente entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
- 7. Il *Soggetto gestore* terminata l'istruttoria delle proposte pervenute, trasmette al *Ministero* l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.
- 8. Il *Ministero* approva la graduatoria definitiva di cui al comma 4, restituendo gli atti al *Soggetto gestore* che provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione.
- 9. Intervenuta l'approvazione della graduatoria di cui al comma 8, per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, ovvero qualora, tramite Registro nazionale degli aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese proponenti, del massimale di aiuti previsto dal Regolamento de minimis, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 10. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, il *Soggetto gestore* provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, del *decreto 10 dicembre 2024*, qualora non già prodotta in precedenza, pena la decadenza.
- 11. Le domande che a seguito della formazione della graduatoria, di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto 10 dicembre 2024, risultino prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine il *Soggetto gestore* invia specifica comunicazione.

Art. 7.

(Concessione delle agevolazioni)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento *de minimis*, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all'articolo 8 del decreto 10 dicembre 2024.
- 2. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili, come individuate all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento. In caso di



esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal *Soggetto* gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.

- 3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, si concludono con esito positivo, il *Soggetto gestore* adotta il provvedimento di concessione, anche cumulativo, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.
- 4. Le agevolazioni sono concesse, secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili, come disciplinato all'articolo 9, comma 3 del *decreto 10 dicembre 2024*. Per i progetti nell'ultima posizione utile in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso residuino risorse non sufficienti a coprire l'integrale richiesta dell'ultimo beneficiario le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.

Art. 8.

(Erogazione, variazioni e revoca delle agevolazioni)

- 1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata dal *Soggetto gestore* ai sensi dell'articolo 12 del *decreto 10 dicembre 2024*.
- 2. Al *Soggetto gestore* è affidata la gestione finanziaria della misura mediante l'istituto del funzionario delegato di contabilità ordinaria di cui all'art. 44 ter, comma 8, della legge 196/2009.
- 3. Eventuali proposte di variazioni, individuate dall'articolo 14 comma 1, del decreto 10 dicembre 2024, dovranno essere autorizzate dal Soggetto gestore secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tale caso l'erogazione potrà essere sospesa fino all'approvazione di tali variazioni da parte del Soggetto gestore.
- 4. Il *Soggetto gestore* procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, nonché al recupero delle agevolazioni concesse maggiorate di eventuali interessi o sanzioni, qualora ricorra uno dei casi individuati dall'articolo 15, comma 1 del *decreto 10 dicembre 2024* e negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 11 del *decreto 10 dicembre 2024* e/o dall'eventuale contratto di finanziamento.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 10 dicembre 2024*.
- 2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle



persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le imprese che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nelle sezioni dei siti internet del *Soggetto gestore* e del *Ministero* dedicata alla misura.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL DIRETTORE GENERALE Paolo Casalino